

Regolamento interno

dell'Associazione di Promozione Sociale "Ricoclaun"
Vasto (CH), via Delle Croci n.99, c.f: 92038000698

*** _ ***

Art.1

(Definizioni)

Salvo diversa esplicita indicazione, i seguenti termini saranno da intendersi come appresso indicato:

- Regolamento interno = regolamento
- Assemblea dei soci = assemblea
- Consiglio direttivo = consiglio
- Statuto dell'associazione Ricoclaun = statuto
- Attività di servizio clown = servizio
- Formazione permanente clown = allenamento

Art. 2

(Rapporti tra regolamento e statuto associativi)

Il presente regolamento viene votato ed approvato nelle modalità indicate nello statuto e di quest'ultimo ne costituisce integrazione, formandone corpo unico.

Il regolamento viene conosciuto ed accettato integralmente dai soci al momento della loro iscrizione all'associazione e li vincola nelle medesime modalità previste per lo statuto.

In caso di modifiche del regolamento che contrastino con le norme dello statuto saranno queste ultime a prevalere.

Art. 3

(Ammissione dei soci)

Per l'ammissione all'associazione è obbligatoria la partecipazione con profitto al corso di formazione iniziale in clownterapia organizzato periodicamente dall'associazione nel comune di Vasto.

La partecipazione al corso è soggetto ad un costo, indicato di volta in volta dall'associazione, non comprensivo della quota annuale associativa.

Il corso di formazione iniziale in clownterapia può avere durata e numero di attività variabili nel corso degli anni, ma dovrà in ogni caso garantire un'adeguata formazione degli interessati a svolgere validamente la delicata attività di clownterapeuta: a tal fine l'associazione potrà avvalersi anche della collaborazione di soggetti esterni per la realizzazione del corso e quest'ultimo dovrà avere una durata minima di 100 ore, distribuite su più giorni non necessariamente consecutivi.

Il corso suddetto sarà costituito da una parte di formazione diretta e da un'altra parte, detta *tirocinio*, consistente nell'affiancamento dei soci clown nelle loro attività di servizio.

Per superare con profitto il corso (formazione + tirocinio) è necessario che l'interessato partecipi almeno all'80% del monte ore a tal fine calendarizzato e che venga successivamente ritenuto idoneo dal consiglio.

Ove l'interessato dimostri di aver già maturato, anche presso altre associazioni o enti, idonee competenze in clownterapia tali da rendergli superflua la partecipazione al corso di formazione iniziale, il consiglio valuterà, con giudizio insindacabile, la possibilità di esonerarlo integralmente o parzialmente dal corso di formazione iniziale.

Tutti coloro che avranno superato con profitto il corso di formazione iniziale diverranno soci dell'associazione previo pagamento della quota associativa.
Coloro che non abbiano raggiunto almeno l'80% delle presenze al corso di formazione iniziale e/o che abbiano mostrato scarsa o nulla propensione all'attività di clownterapeuta, saranno dichiarati dal consiglio inadonei a diventare soci con giudizio insindacabile.

Art. 4
(*Soci*)

I soci dell'associazione sono divisi da statuto in tre categorie: I) socio attivo; II) socio onorario; III) socio sostenitore.

I) I soci attivi, come definiti e disciplinati dallo statuto si suddividono, su loro espressa richiesta, in:

a) clown di corsia:

prestano la loro attività di servizio volontario secondo le finalità e scopi dell'associazione presso le strutture ospedaliere pubbliche e private ed in tutti gli altri luoghi in cui essa opera e devono aver necessariamente compiuto il 18° anno di età;

b) clown della gioia:

prestano servizio volontario nelle case di riposo, nelle piazze e in generale contribuiscono all'organizzazione di eventi e campagne di sensibilizzazione (raccolte fondi, volantinaggio, raccolta di dati, servizi extra ospedalieri, ecc.), ove richiesto dall'associazione.
I clown della gioia non possono prestare servizio in ospedale e strutture analoghe.

In ogni momento un socio clown di corsia può comunicare al consiglio la propria volontà di essere ricondotto nella categoria di clown della gioia, mentre il passaggio inverso sarà di volta in volta valutato dal consiglio.

II) I soci onorari sono definiti soci volontari e si occupano di tutti gli aspetti burocratici, tecnici, amministrativi; non svolgono servizio di volontariato presso alcuna struttura.

III) I soci sostenitori sostengono l'associazione mediante pagamento di un contributo annuale libero, sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e hanno il diritto di partecipare a titolo consultivo e senza voto alle assemblee.

Art. 5
(*Quote associative*)

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annualmente stabilita dal consiglio e comunicata nell'ambito della prima assemblea di ciascun anno associativo.

La quota associativa per i soci che abbiano meno di 18 anni è pari a due terzi della normale quota associativa;

La quota associativa per i soci onorari è pari ad euro dieci.

Art. 6
(*Doveri dei soci*)

Tutti i soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci e verso soggetti terzi all'associazione deve

essere costantemente animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà e rigore morale, attenendosi scrupolosamente ai requisiti fondamentali indicati nello statuto.

Oltre a quanto indicato nello statuto, sono considerati doveri dei soci le seguenti attività:

- 1- rispettare i luoghi ed il personale operante nelle strutture presso cui si praticano i servizi di clownterapia, senza mai contraddire o contravvenire alle disposizioni ivi operanti;
- 2- rispettare gli insegnamenti e le competenze acquisite nel corso di formazione in clownterapia e impegnarsi a seguire con impegno la formazione continua dell'associazione;
- 3- rispettare le persone con cui si entra in contatto senza alcuna discriminazione di età, sesso, razza, religione, nazionalità, ideologia o censo e, in generale, avere un atteggiamento rispettoso e cordiale nei confronti tutti coloro coi quali si entra in contatto durante i servizi;
- 4- prestare la propria attività nel massimo rispetto e collaborazione dei compagni/e di equipe e degli altri soci in generale;
- 5- indossare la divisa dell'associazione ed assicurare il decoro del proprio abbigliamento e della propria persona durante i servizi;
- 6- informare senza ritardo il consiglio dello svolgimento di attività, anche saltuaria, di animazione pubbliche o private in feste, compleanni, meeting aziendali e politici, baby-sitting etc.
- 7- Il socio agisce senza fini di lucro, anche indiretto, e non accetta denaro, regalie o altri vantaggi personali durante i propri servizi, neppure dietro insistenza del pubblico con cui si relaziona.
- 8 – Il socio mantiene separate le proprie vicende personali da quelle associative, evitando con cura ogni forma di attrito, ingiuria, diffamazione nei confronti degli altri soci per ragioni private di qualunque natura. Nel caso in cui tra due o più soci sorgano questioni personali non compatibili con l'armonia dell'associazione e delle sue attività, ci si aspetta che questi soci cessino immediatamente tali condotte e/o relazioni o, alternativamente, che si autosospendano per un periodo di tempo da essi ritenuto congruo per la definitiva risoluzione delle questioni personali in parola.

Art. 7

(Cause di censura del socio)

Ove un socio assuma comportamenti non conformi allo spirito dell'associazione e, in generale, con le regole indicate dallo statuto e dal regolamento, il presidente procede ad ammonimento verbale del socio.

Nel caso in cui l'ammonimento del presidente non ottenga successo, si ricorrerà agli strumenti di composizione interna dei conflitti indicati nello statuto.

Nei casi più gravi il socio può essere sospeso o escluso dall'associazione nelle modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento quando il suo comportamento sia ritenuto dal consiglio incompatibile con le finalità, lo scopo e lo spirito generale dell'associazione.

Sono considerati comportamenti gravi del socio, passibili di sospensione o esclusione, i seguenti casi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) La violazione, anche parziale, dei doveri del socio come indicati nell'art. 5 del presente regolamento;
- 2) L'aver ricevuto una condanna di primo grado per un reato non colposo e/o l'essere stato rinviato a giudizio per reati contro la persona;
- 3) L'assunzione, anche fuori dall'associazione, di comportamenti volgari e violenti oltre che ingiuriosi e razzisti: questo vale anche nell'uso dei social media di cui il socio eventualmente dispone;
- 4) L'uso ed abuso da parte del socio di sostanze psicotrofe e/o abuso di alcool, etc.;

- 5) Sfruttare, anche indirettamente, l'associazione per pubblicizzare la propria o altrui attività di animazione in feste private, compleanni, baby-sitting etc. e ciò anche ove tale attività di animazione sia solo sporadica. E' fatto assoluto divieto di usare i simboli dell'associazione, incluso il proprio nome clown e la divisa, per eventi che non siano espressamente autorizzati dal consiglio;
- 6) Il socio che intende dedicarsi in modo attivo alla politica, a qualsiasi livello, dovrà autosospendersi dall'associazione per il periodo di tempo necessario a concludere quell'attività politica, per evitare qualunque tipo di strumentalizzazione mediatica dell'associazione che deve restare apolitica ed apartitica. In caso di inerzia o rifiuto del socio all'autosospensione per avvio di attività politica, il consiglio potrà sospenderlo o escluderlo nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 8

(Cessazione dell'affiliazione)

Oltre ai casi previsti dallo statuto, l'affiliazione può cessare nei seguenti modi:

1) *Autosospensione.* Ciascun socio ha diritto ad autosospendersi dalle attività associative per una sola volta all'anno e per un periodo massimo di due mesi, previa comunicazione scritta al presidente. In casi straordinari, dietro istanza scritta e motivata dal socio, può essere concesso dal consiglio una sospensione di questi per un periodo massimo di sei mesi. In caso di abuso dello strumento dell'auto sospensione da parte del socio, questi verrà automaticamente considerato estromesso dall'associazione.

2) *Cessazione automatica.* Un socio cessa di far parte dell'associazione quando non ne soddisfi più i requisiti generali per l'appartenenza: in tal caso il presidente, su indicazione del consiglio, gli comunicherà per iscritto tale sopravvenuta cessazione.

3) *Cessazione per morosità.*

(a) *Procedura.* Un socio che non abbia pagato la propria quota sociale annuale entro 15 giorni dalla scadenza è invitato dal presidente, mediante sollecito scritto, a pagare entro i successivi 5 giorni. Se il pagamento non avviene entro 5 giorni dal sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l'affiliazione del socio.

(b) *Riammissione.* Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l'affiliazione previa sua domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio attivo può essere tuttavia riammesso con la medesima precedente carica se nel frattempo quella posizione è stata da altri occupata.

3) *Cessazione per assenza abituale.* Ogni socio deve dimostrare impegno nelle attività dell'associazione attraverso il raggiungimento degli obiettivi minimi di formazione permanente ed attività di servizio, come indicati nell'art. 9 del presente statuto.

Il socio che non rispetti tali requisiti minimi di partecipazione, salvo specifica dispensa ottenuta dal consiglio, potrà essere informato dal presidente che la sua assenza è considerata una implicita rinuncia all'affiliazione all'associazione. Dopodiché il consiglio, a maggioranza, può deliberare l'esclusione del socio dall'associazione.

4) *Sospensione.* Il consiglio può deliberare la sospensione di un socio per un periodo che ritenga congruo e comunque non superiore a 60 giorni: ciò è possibile ove il consiglio ritenga fondate le accuse rivolte al socio che, se confermate, ne comporterebbero la esclusione dall'associazione ai sensi del punto n. 5) del presente articolo.

5) *Esclusione*. Il consiglio, può deliberare l'esclusione di un socio per giusta causa, nonché per i gravi motivi indicati nel regolamento, che rendano incompatibile la sua condotta con le finalità e le attività dell'associazione. Tale decisione del consiglio va comunicata per iscritto al socio dal presidente ed ha efficacia immediata.

Art. 8 (*Crediti*)

Per il conteggio dell'assiduità dei soci, sono previsti dei crediti nella misura di un credito per ogni ora di servizio oppure di allenamento.

I crediti sono conteggiati su base bimestrale .

Ogni *clown di corsia* dovrà accumulare un monte crediti bimestrale di almeno 12 unità, di cui 8 crediti per servizi e 4 crediti per formazione continua (allenamenti), sono bimestralmente concesse un'assenza da un servizio ed un'assenza da un allenamento;

Ogni *clown della gioia* dovrà accumulare un monte crediti bimestrale di almeno 8 unità, di cui 4 crediti per servizi e 4 crediti per formazione continua (allenamenti), sono bimestralmente concesse un'assenza da un servizio ed un'assenza da un allenamento;

Sono conteggiati anche i crediti derivanti da attività parallele a quelle statutarie ma necessarie al buon funzionamento dell'associazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pulizia e sistemazione dei locali ove si svolgono le attività, volantaggio, redazione di articoli sul sito internet dell'associazione ed affini, trasferte per l'organizzazione di eventi associativi, redazione di documenti e ricerche necessarie alle attività dell'associazione, etc.: in tali casi il socio potrà eventualmente dimostrare al consiglio l'attività da esso svolta ed ottenere i relativi crediti formativi , salvo diverso e motivato parere del consiglio.

Su richiesta del socio, e dietro relativa comprovante documentazione, il consiglio potrà riconoscere a questi dei crediti formativi *extra* derivanti da attività autonome svolte anche al di fuori dell'associazione.

E' possibile recuperare dei crediti formativi e di servizio purché ciò avvenga nel bimestre successivo a quello in cui non si è raggiunto il monte crediti indicato nel presente articolo.

Art. 9 (*Integrazione degli organi sociali*)

Nel caso in cui il numero dei consiglieri si riduca ad un numero pari, il Presidente dovrà indire nuova assemblea, da tenersi entro i successivi 30 giorni, per procedere alla nomina di uno o più nuovi consiglieri che integrino il numero di membri previsto dallo statuto; nelle more il consiglio non potrà deliberare e si limiterà alle attività di ordinaria amministrazione.

Art. 10 (*Libri e documentazione sociali*)

I libri sociali e la documentazione dell'associazione sono tenuti a cura dei rispettivi organi di competenza e sono conservati presso la sede dell'associazione, salvo diversa motivata esigenza che dovrà essere senza ritardo comunicata dal consiglio a tutti i soci per consentirne loro la libera consultazione.

Il presidente, ogni anno, comunicherà per iscritto a tutti i soci i luoghi, tempi e modi per l'accesso gratuito alla documentazione associativa da parte dei soci e l'eventuale ammontare del rimborso per il rilascio di copie di documenti associativi richiesti dal socio.

In ogni caso deve essere consentito l'accesso gratuito del socio alla documentazione associativa entro giorni 15 dalla sua richiesta.